



**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**



Regolamento per le elezioni degli organi collegiali degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e della relativa Federazione Nazionale

approvato nella seduta della Federazione Nazionale 12 febbraio 2021

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

considerato che l'art. 8 della legge n. 3/2018 contiene previsioni speciali per i chimici e fisici, ivi inclusa l'istituzione di un unico Albo all'interno del quale sono previsti due settori rispettivamente per la professione di chimico e fisico;

dato atto che l'art. 4 della legge n. 3/2018 prevede l'emanazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplinante le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi degli Ordini, ivi comprese le commissioni di albo, e la vigenza dei regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali fino all'emanazione di tale regolamento;

visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*, come modificato dalla legge n. 3/2018;

considerato che il d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, all'art. 3, non contiene espresse disposizioni per la composizione della commissione di albo con riferimento alle professioni di chimico e fisico, mentre prevede che per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo e che per determinati Ordini che comprendono più professioni vi sia corrispondenza con la relativa componente del Consiglio direttivo;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante *“Regolamento per l'esercizio della professione di chimico”*, come modificato dalla legge n. 3/2018;

visto il decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, recante *“Ordinamento della professione di chimico e fisico”* ed, in particolare, il comma 6 dell'art. 6;

visto il decreto del Ministero della Salute 0002793 - 15/03/2018 – GAB – GAB – P – Allegato Utente 1 (A01), emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, avente ad oggetto la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;

visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018, che prevede l'adozione di uno specifico regolamento da parte della Federazione Nazionale per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

ritenuto di dare esecuzione all'art. 9 del citato decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018;

**emana il presente regolamento per le elezioni
degli organi collegiali degli Ordini dei Chimici e dei Fisici**

Art 1. Modalità di indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici (di seguito anche "Albo"), a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo, che è costituito, con l'elezione in assemblea, da sette componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento;
- b) il Collegio dei revisori, che è composto da tre membri, di cui uno supplente, iscritti all'Albo ed eletti in assemblea, e da un presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali e designato dal Consiglio direttivo eletto.

2. Il Consiglio direttivo fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto nel rispetto del termine indicato nel comma 3 che segue e, comunque, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

3. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade e la data di convocazione costituisce indice di riferimento per tutti i calcoli dei termini di cui al presente Regolamento.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, con esclusione, quindi, dei dimissionari e dei deceduti durante il mandato;
- b) il numero dei componenti da eleggere in ciascuno di tali organi dell'Ordine;
- c) i termini, cioè giorni ed orari, per la presentazione delle candidature;
- d) i giorni delle votazioni, prevedendo, di norma, anche quelli della seconda e della terza convocazione;
- e) l'ora di inizio e fine delle operazioni di voto, individuando fasce orarie che favoriscano l'esercizio del voto e che siano preferibilmente le medesime per ogni giorno;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle votazioni;
- g) le modalità di votazione;
- h) che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

5. Le votazioni durano da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

6. L'avviso di convocazione:

- a) deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria con prova dell'effettiva spedizione da parte dell'Ordine, a ciascun avente diritto al voto almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni;
- b) è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet istituzionale dell'Ordine e comunicato alla Federazione Nazionale

7. Ciascun Ordine può stabilire, con delibera del Consiglio direttivo, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche trasmesse, almeno quarantacinque giorni prima della votazione, alla Federazione Nazionale, al fine della loro validazione.

Il sistema informatico di voto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a) contenga un archivio digitale che includa un elenco degli aventi diritto al voto e un elenco dei candidati per le elezioni dei diversi organi dell'Ordine;
- b) preveda una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro combinate per l'accesso al sistema di voto per l'elezione di ogni singolo organo dell'Ordine;
- c) obblighi alla consegna della prima delle suddette password al segretario del seggio elettorale, della seconda delle suddette password ad uno dei componenti del seggio che svolge funzioni di scrutatore e della terza delle suddette password al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dalla società informatica che gestisce il sistema informatico;
- d) preveda l'attivazione del voto telematico esclusivamente mediante l'utilizzo combinato delle tre diverse password di cui sopra;
- e) imponga il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che consentano la verifica dell'identità dell'avente diritto al voto mediante inserimento del codice fiscale, la registrazione del votante, l'accertamento che l'avente diritto al voto non abbia già votato e la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;
- f) preveda la consegna di una scheda per l'espressione del voto che, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, sia conteggiata per l'elezione ed il rilascio di apposita ricevuta al votante al termine della votazione;
- g) imponga che il voto sia espresso mediante un unico accesso, senza possibilità di sospensione della procedura e con conseguente disabilitazione definitiva di tutte le funzioni in caso contrario;
- h) consenta l'accesso al sistema esclusivamente per la verifica del raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
- i) preveda che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle tre diverse password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema, impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati e conservando le schede nulle e le schede contestate per quattro anni;
- l) rispetti le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza, della libertà e della personalità del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, il salvataggio criptato e la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software, in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
- m) consenta l'espressione del voto da parte dell'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, fermo restando che l'elettore si debba dotare di dispositivi tecnicamente idonei ed adeguati per la connessione con la piattaforma informatica di voto.

Art 2. Modalità di presentazione delle candidature

1. Sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte all'Albo, compresi i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, che si presentano singolarmente o nell'ambito di una lista. Restano ferme le vigenti disposizioni generali e speciali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Le liste dei candidati debitamente denominate e le candidature singole alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte, con indicazione dei dati del sottoscrittore, da un numero di firme almeno pari al numero complessivo dei componenti dell'organo da eleggere.

Le firme debbono essere autenticate dal presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

Tale autenticazione, nella sola ipotesi in cui si prevedano le elezioni esclusivamente in via telematica e per impedimenti oggettivi non sia consentita la sua apposizione con le modalità ordinarie, può avvenire mediante:

a) collegamento in videoconferenza del presidente dell'Ordine o del suo delegato con il singolo firmatario o con tutti i firmatari delle candidature singole o delle liste di candidati;

b) apposizione da parte di questi ultimi delle firme digitali sulla candidatura singola o sulla lista di candidati durante la stessa videoconferenza, previa esibizione a video di documento di riconoscimento al presidente dell'Ordine o al suo delegato;

c) immediata trasmissione della candidatura singola o della lista di candidati sottoscritta come sopra a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ordine dall'indirizzo del firmatario singolo o - se le firme sono apposte su un unico documento - dall'indirizzo di uno dei firmatari inserendo in cc gli altri, unitamente al documento di identità di ognuno dei sottoscrittori esibito al presidente dell'Ordine o al suo delegato;

d) autenticazione delle firme digitali apposte da parte di questi ultimi con propria firma digitale, previa verifica della validità delle medesime sottoscrizioni.

Le firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle liste di candidati e le relative autenticazioni possono essere apposte in modo congiunto su un unico documento oppure singolarmente su più copie dello stesso documento contenente la candidatura singola o la lista di candidati.

3. Ogni iscritto all'Albo non può candidarsi, per la stessa elezione, in più liste o in una lista e singolarmente per l'elezione nel medesimo organo.

4. Il numero di componenti di ogni lista può contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere nel relativo organo.

5. La rappresentanza delle professioni è garantita già nella fase di presentazione delle candidature, assicurando, nell'ambito del totale dei candidati della lista, la presenza di un numero di rappresentanti di ciascun Settore dell'Albo proporzionale al numero degli iscritti all'Albo di quel Settore sul totale degli iscritti all'Albo. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti ad uno dei due Settori dell'Albo per l'elezione in uno degli organi dell'Ordine, in quest'ultimo è eleggibile ciascun iscritto al medesimo Settore per il quale non risultino candidati. Ove non vi siano iscritti ad uno dei due Settori dell'Albo, tutti i membri degli organi dell'Ordine sono eletti tra i candidati iscritti.

6. La rappresentanza di genere è garantita già nella fase di presentazione delle candidature, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere.

7. Le candidature, sia singole sia in lista, devono essere presentate, a pena di esclusione, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, entro l'ora indicata nell'avviso di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ordine o a mano presso la sede dell'Ordine.

8. L'Ordine provvede, entro e non oltre il medesimo termine indicato al precedente comma 7, a pubblicare le liste di candidati e le candidature singole, unitamente all'eventuale programma elettorale, sul proprio sito internet istituzionale nell'ordine cronologico in cui esse sono pervenute, corredate da eventuali programmi elettorali forniti, curando anche la successiva diffusione, con le più idonee forme di pubblicità, presso il luogo di svolgimento delle elezioni per tutta la loro durata.

9. La propaganda elettorale, che consiste nell'espressione di programmi e nell'eventuale scelta di un segno distintivo di lista, è svolta dai candidati nel rispetto delle norme deontologiche e fuori dai luoghi dei seggi elettorali. È vietato, in qualsiasi forma, l'utilizzo dei loghi istituzionali dell'Ordine e/o della Federazione Nazionale per l'identificazione di una lista elettorale o di un candidato.

10. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, nonché in caso di mancata costituzione del seggio elettorale, la singola candidatura e le liste di candidati già presentate restano valide per le elezioni indette. Le liste non possono essere modificate una volta che siano state presentate come previsto dal precedente comma 7.

Art 3. Modalità di composizione dei seggi

1. L'assemblea degli iscritti, presieduta dal presidente dell'Ordine uscente, provvede alla costituzione del seggio elettorale, che è composto:

- a) dai tre professionisti più anziani di età presenti all'assemblea, che siano diversi dal presidente dell'Ordine uscente, nonché dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte dei candidati per le elezioni;
- b) dal professionista più giovane di età presente all'assemblea, che sia diverso dal presidente dell'Ordine uscente, nonché dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte dei candidati per le elezioni.

Non possono, comunque, essere componenti del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti candidati e coloro che abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature.

2. I componenti del seggio elettorale di cui alla lettera a) del precedente comma 1 individuano al loro interno il presidente di seggio e gli altri due assumono la funzione di scrutatore. Il componente del seggio elettorale di cui alla lettera b) del precedente comma 1 svolge la funzione di segretario.

3. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è individuato un supplente mediante sorteggio, in assemblea, da parte del presidente dell'Ordine uscente.

4. Il seggio nella composizione sopra riportata è unico e resta immutato anche per la eventuale seconda e terza votazione. Quindi, non possono essere aperti più seggi contemporaneamente nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi.

5. Decorse tre ore dall'apertura delle operazioni per la costituzione del seggio in assemblea, qualora sia impossibile procedere a tale costituzione, il presidente dell'Ordine uscente constata tale circostanza, redigendo un apposito verbale, e ne dà comunicazione agli iscritti in assemblea, pubblicando anche un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.
6. Qualora l'ipotesi di cui al precedente comma 5 si verifichi in prima convocazione, l'assemblea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum. In caso di mancata costituzione del seggio elettorale in seconda convocazione, con il relativo quorum, l'assemblea è costituita in terza convocazione.
7. Il presidente del seggio verifica la regolare ed integrale costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
8. Il seggio elettorale, una volta costituito, riceve dal presidente dell'Ordine uscente l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'Albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali.
9. Il seggio elettorale si assicura, mediante il proprio presidente, che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.
10. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

Art 4. Modalità di svolgimento delle operazioni di voto

1. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Albo.
2. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle modalità di voto telematico, la votazione si effettua a mezzo di:
 - a) schede di colore bianco relative ai componenti del Consiglio direttivo, che, a cura del Consiglio direttivo uscente, sono predisposte in modo tale da garantire la segretezza del voto e sono singolarmente munite del timbro dell'Ordine;
 - b) schede di colore giallo relative ai componenti del Collegio dei revisori, che, a cura del Consiglio direttivo uscente, sono predisposte in modo tale da garantire la segretezza del voto e sono singolarmente munite del timbro dell'Ordine.
3. Ogni scheda elettorale predisposta dal Consiglio direttivo uscente contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili per ognuno degli organi da eleggere, nonché un rigo per la denominazione della eventuale lista.
4. Le schede per la votazione di ognuno degli organi da eleggere sono custodite dal presidente del seggio elettorale e firmate da quest'ultimo, unitamente al segretario.

5. Il presidente del seggio elettorale, previa verifica dell'identità e del diritto al voto dell'elettore, provvede a consegnare personalmente, non essendo ammessa alcuna delega al voto, all'avente diritto le schede per la votazione di ognuno degli organi da eleggere, nonché una matita copiativa, che deve poi essere restituita al presidente con le schede votate.
6. L'iscritto che ha esercitato il voto con modalità telematiche non può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
7. L'elettore esprime il voto riportando, su ognuna delle schede elettorali, uno o più candidati singoli ovvero uno o più candidati compresi in una o più liste ovvero tutti i candidati di una lista ovvero solo la denominazione di una lista che intenda votare nella sua interezza.
8. Il presidente del seggio elettorale chiude, all'ora fissata nell'avviso, le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura di ogni urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori in cui vanno riposti, separatamente, gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che sia su ognuna delle urne sia sui detti plichi o contenitori vengano incollate due strisce recanti il bollo dell'Ordine, la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale e la sottoscrizione di qualsiasi altro elettore che voglia apporla. Conseguentemente, il presidente del seggio elettorale rinvia la votazione all'ora del giorno successivo stabilita nell'avviso e provvede alla custodia della sala del seggio elettorale mediante chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
9. All'ora stabilita del giorno successivo, il presidente del seggio elettorale, ricostituito quest'ultimo, dichiara riaperta la votazione dopo aver constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala del seggio elettorale, nonché dei sigilli di ogni urna e dei plichi o contenitori con materiale elettorale.
10. Per ogni ulteriore rinvio delle operazioni di voto si osservano le medesime procedure di cui ai precedenti commi 8 e 9, garantendo il rispetto degli orari di apertura e chiusura del seggio indicati nell'avviso di convocazione delle elezioni.
11. Il seggio elettorale sovrintende, mediante la costante presenza di almeno tre dei suoi quattro componenti, a tutte le operazioni elettorali ed alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti, redigendo, giorno per giorno, apposito verbale, in duplice copia, con pagine numerate, bollate con timbro dell'Ordine e firmate dal presidente e dagli altri componenti del seggio, in cui si descrivono tutte le operazioni compiute, si indicano tutti i votanti, si riportano tutti i reclami, si menziona la proclamazione degli eletti e si inserisce ogni altro elemento previsto.
12. In caso di elezioni in modalità non telematica, gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore: le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato medico. La certificazione deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore".

Art 5. Modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio

1. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori svolta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli è valida:
 - a) in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto;
 - b) in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli aventi diritto;
 - c) in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
2. Trascorso il termine previsto per le operazioni di voto svolte al seggio in prima o in seconda convocazione, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al seggio ed in via telematica, al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dal precedente comma 1.
3. In caso di mancato raggiungimento dei predetti quorum in prima o in seconda convocazione, il presidente del seggio dichiara non valida la votazione, affinché si proceda alla successiva.
4. In caso di raggiungimento dei quorum sopra indicati in prima o in seconda convocazione, il presidente del seggio dichiara chiusa e valida la votazione, procedendo allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario, come indicato nei successivi commi.
5. Il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nelle urne stesse.
6. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nelle urne, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio prima per il Consiglio direttivo e successivamente per il Collegio dei revisori, provvedendo a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente e, di volta in volta, procedendo all'apertura dell'urna successiva al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta. Qualora le operazioni elettorali si siano svolte in sedi diverse, lo scrutinio si svolgerà nella sede dell'Ordine.
7. Nello scrutinio sono ritenute nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali da far riconoscere l'identità dell'elettore, che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale ovvero che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa consegnata dal seggio elettorale.
8. Il presidente del seggio elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta espressa menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
9. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio nel rispetto della normativa applicabile e delle regole operative fissate dal presidente del seggio mediante indicazione nel verbale delle operazioni elettorali.

Art 6. Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti e previa verifica dell'eleggibilità dei componenti dei singoli organi eletti, il risultato delle elezioni è immediatamente proclamato dal presidente del seggio elettorale mediante predisposizione, in base ai voti riportati da ciascuno, di una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
2. Risultano eletti, nella detta proclamazione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire in ogni organo dell'Ordine da eleggere.
3. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato quello risultante più giovane in base alla data della deliberazione di iscrizione all'Albo, che sia, quindi, quella più recente adottata dall'Ordine. Nel caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età anagrafica minore.
4. La proclamazione degli eletti deve essere, in ogni caso, effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti.
5. Il presidente del seggio elettorale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, al Ministero della giustizia, al Ministero dell'istruzione, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Tribunale civile e penale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, alla Federazione Nazionale e all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale.
6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori si riuniscono, su convocazione del componente più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali, verificando preliminarmente la eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità. Il presidente del Collegio dei revisori viene scelto in una terna di nomi proposta dal presidente del Consiglio direttivo, previa deliberazione di quest'ultimo, sulla base degli iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del requisito di territorialità per il contenimento delle spese di funzione. Fino all'insediamento del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori eletti, l'organo uscente rimane in carica.
7. Qualora la riunione di insediamento di cui al comma 6 debba tenersi in modalità telematica, è necessario garantire:
 - a) l'approntamento di un collegamento continuo di audio e video conferenza tra i componenti dell'organo;
 - b) l'espressa indicazione del sistema telematico da utilizzarsi per lo svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione;
 - c) la possibilità di identificazione certa e immediata dei presenti alla riunione;
 - d) la possibilità di partecipazione alla riunione in via simultanea, su un piano di perfetta parità di discussione e intervento, da parte di tutti i componenti dell'organo;
 - e) la possibilità di condividere, istantaneamente, tutti gli atti e i documenti oggetto di discussione durante la riunione;

- f) la manifestazione del voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai soggetti aventi diritto al voto stesso;
- g) la redazione del verbale a cura del segretario della seduta e l'approvazione del medesimo verbale da parte dei presenti al termine della riunione;
- f) la riservatezza del contenuto della seduta.

8. Una volta insediatosi il Consiglio direttivo, la Commissione di Albo è da ritenersi ritualmente costituita dalla componente chimica e fisica del medesimo Consiglio direttivo per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla vigente normativa.

9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto all'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni decorrenti dalla proclamazione dei risultati. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate per quattro anni. Tutte le schede sono custodite in plichi separati debitamente sigillati con apposizione della firma del presidente e degli scrutatori del seggio elettorale. Alla custodia dell'indicato materiale elettorale provvede il presidente dell'Ordine eletto, a cui il presidente del seggio consegna tale materiale.

Art 7. Elezioni suppletive e doppia elezione

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, nel corso del quadriennio per cui ognuno di essi è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.

4. Nell'ipotesi in cui un iscritto venga eletto componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, il presidente del seggio comunica all'iscritto eletto alle due cariche l'obbligo di esprimere la sua opzione entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione, che sarà trasmessa, a cura del presidente stesso, ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi, per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

Art 8. Rinnovo degli organi della Federazione Nazionale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli organi della Federazione Nazionale, salvo quanto di seguito espressamente previsto e con sostituzione automatica dei riferimenti al “Consiglio direttivo” dell’Ordine con il “Comitato centrale” della Federazione Nazionale, nonché al “Presidente dell’Ordine” con il “Presidente della Federazione Nazionale” e all’ “Ordine” con la “Federazione Nazionale”.
2. Il Comitato centrale è costituito da quindici componenti ed è eletto, tra gli iscritti all’Albo, dai presidenti degli Ordini, che, nelle persone degli aventi diritto al voto come riportato nel successivo comma 3, formano l’assemblea elettorale.
3. In detta elezione, ciascun presidente dell’Ordine dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti all’Albo. Per ogni voto, l’avente diritto riceve una scheda per ognuno degli organi da eleggere.
4. Restano fermi i termini per le elezioni previsti dalle vigenti norme di legge e non si applica il termine di 30 giorni di cui all’art. 1 comma 2.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 comma 8 della Legge 11 gennaio 2018, n.3 per quanto attiene la prima elezione degli organi della Federazione Nazionale, il Comitato centrale è eletto nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei Presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini.
6. Per le eventuali elezioni telematiche degli organi della Federazione Nazionale, pur restando ferme le previsioni di cui all’art. 1 comma 7, alla validazione delle procedure provvede il Comitato centrale.

Art 9. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento viene comunicato al Ministero della Salute a mezzo posta elettronica certificata ed entra definitivamente in vigore nella data di comunicazione.
2. Le previsioni del presente regolamento trovano applicazione nei limiti e fino all’emanazione di tutti i regolamenti previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, così come già applicata dal decreto del Ministero della Salute 0002793 - 15/03/2018 – GAB – GAB – P – Allegato Utente 1 (A01).
3. La Federazione Nazionale vigila sulla corretta osservanza delle previsioni del presente regolamento.
4. In deroga al comma 3 dell’articolo 1 che precede, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, le elezioni degli organi degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore di tale legge sono indette alla scadenza del mandato ed il rinnovo avviene con le modalità previste dalla citata legge, così come già applicata dal decreto del Ministero della Salute 0002793 - 15/03/2018 – GAB – GAB – P – Allegato Utente 1 (A01), e dal presente regolamento.